(N. 77)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

NELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1953

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione di diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, il 30 aprile 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'accluso disegno di legge, che si sottopone alla vostra approvazione, si propone che venga autorizzata la ratifica dell'Accordo italo-tedesco in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale, concluso a Roma il 30 aprile 1952.

La seconda guerra mondiale, lasciando una infinità di rovine e di distruzioni, non risparmiò il settore della proprietà industriale e numerosi diritti furono compromessi o perduti a seguito delle ostilità protrattesi dal settembre 1939 all'agosto 1945. In tale stato di cose l'Ufficio di Berna dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale prese l'iniziativa di convocare un'apposita conferenza diplomatica, fra gli Stati membri dell'Unione predetta al fine di stipulare una convenzione internazionale intesa alla reintegrazione dei diritti di proprietà industriale pregiudicati dalla guerra.

Si addivenne, così, all'Accordo di Neuchâtel dell'8 febbraio 1947, concernente la conservazione e la restaurazione dei diritti di proprietà industriale pregiudicati dalla seconda guerra mondiale, Accordo reso esecutivo in Italia con legge 16 dicembre 1947, n. 1623 (*Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1948, n. 28).

Anteriormente e posteriormente all'Accordo sopracitato i diversi Paesi unionisti avevano promulgato, nelle rispettive legislazioni, disposizioni aventi finalità analoghe.

Per quanto riguarda l'Italia fu provveduto, una prima volta, col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1946,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

n. 123, contenente disposizioni per la tutela o la reintegrazione dei diritti di brevetto scaduti per cause connesse con lo stato di guerra e, successivamente, con altro decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1031, concernente la conservazione o reintegrazione dei diritti di proprietà industriale pregiudicati in conseguenza della seconda guerra mondiale. Inoltre, in data 29 maggio 1948 venne stipulato l'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale, reso esecutivo in Italia, con la legge 18 luglio 1949, n. 752, mediante il quale vennero regolate, nei rapporti fra i Paesi contraenti, alcune importanti questioni sulla specifica materia, ivi comprese quelle concernenti la tutela o la reintegrazione dei diritti di proprietà industriale pregiudicati dalla congiuntura bellica.

Caratteristica comune di tutte le convenzioni e leggi soprarichiamate fu il riconoscimento di congrue dilazioni ai termini stabiliti dalle leggi interne e dalla Convenzione di unione per l'adempimento di formalità necessarie alla conservazione dei diritti di proprietà industriale nonchè la possibilità di restaurare quelli che, nel frattempo, fossero decaduti.

Particolarmente complessa si presentò, nel settore in esame, la situazione della Germania.

La materiale distruzione dell'Ufficio brevetti di Berlino (Reichpatent) verificatosi durante il conflitto ed il regime di occupazione del territorio dell'ex Reich germanico, instaurato alla fine della guerra europea, resero impossibile la partecipazione tedesca agli Accordi di Neuchâtel e ritardarono la sistemazione, nel territorio di detto Paese, dei diritti di proprietà industriale turbati dalla guerra. Soltanto in epoca relativamente recente, l'Alta Commissione Alleata nella Germania occidentale, con la legge n. 8 del 20 ottobre 1949, provvide per il riconoscimento e la restaurazione, nel territorio della Repubblica Federale di Germania, dei diritti di proprietà industriale pertinenti a nazioni e cittadini stranieri.

Fra i benefici concessi dalla richiamata legge risultava particolarmente importante quello regolato all'articolo 6 della legge stessa che riconosceva agli Stati esteri od ai loro cittadini che avessero presentato, anteriormente alla data del 1° ottobre 1949 e nelle forme prescritte, una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità, per un disegno industriale o per un marchio di fabbrica in un Paese diverso dalla Germania, la possibilità di depositare, nella Repubblica Federale tedesca, entro il 30 ottobre 1950, corrispondenti domande di brevetto o di registrazione di marchio beneficiando della priorità fondata sulla prima domanda.

Da tale facoltà erano stati, peraltro, esclusi l'Italia ed i cittadini italiani non avendo le competenti Autorità della Repubblica Federale di Germania riconosciuto la sussistenza, fra i due Paesi, di certe condizioni di reciprocità che erano stabilite al secondo paragrafo del citato articolo 6.

La situazione di fatto che ne derivava era estremamente pregiudizievole agli interessi dell'industria e degli inventori italiani come venne posto in rilievo dalle numerose e pressanti segnalazioni che gli interessati non mancarono di rivolgere ai competenti organi della pubblica Amministrazione. Infatti la mancata applicazione dell'articolo 6 della citata legge germanica significava, per gli interessati italiani, la pratica impossibilità, nella maggior parte dei casi, di poter tutelare, con validi brevetti, le proprie invenzioni nel territorio della Repubblica Federale Germanica.

Una soddisfacente soluzione dell'incresciosa situazione che si era determinata non poteva ottenersi che mediante un negoziato in vista di un accordo bilaterale atto a inserire l'Italia ed i cittadini italiani nell'intiero dispositivo della più volte richiamata legge n. 8 del 20 ottobre 1949.

Tali le premesse e gli scopi dell'Accordo italo-tedesco firmato a Roma il 30 aprile 1952 che si sottopone, con lo schema della legge di approvazione ed esecuzione, all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

* * *

L'articolo 1 dell'Accordo prevede una proroga dei termini di priorità stabiliti all'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.

In tale proroga consisteva appunto il beneficio regolato dall'articolo 6 della più volte citata legge n. 8 dell'Alta Commissione Alleata in Germania, e da cui l'Italia ed i cittadini italiani erano stati esclusi per i motivi in precedenza precisati.

Per quanto concerne l'ampiezza della proroga si è stabilito il termine iniziale del 13 ottobre 1953 che, corrispondendo alla formale dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania, coincide logicamente con la interruzione dei normali rapporti economici fra i due Paesi. Il termine finale fissato alla data di entrata in vigore dell'Accordo esclude, dai benefici della priorità prorogata quei diritti di proprietà industriale che fossero scaduti posteriormente a tale data che rappresenta, evidentemente, il ristabilimento di normali e regolari relazioni, nella materia, fra i due Paesi contraenti.

Poichè l'articolo 4 della citata Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale stabilisce, che per rivendicare il diritto di priorità occorre che il primo depositato della domanda di brevetto d'invenzione, modello o disegno, o marchio di fabbrica o di commercio risulti regolarmente eseguito in un Paese unionista, si è ritenuto raffermare tale principio fondamentale nel testo dell'Accordo anche per eliminare possibili dubbi che avrebbero potuto presentarsi per le domande originariamente depositate negli uffici di Berlino e di Darmstadt che vennero istituiti, a titolo provvisorio e con funzioni limitate alla sola accettazione delle domande, con la legge germanica del 5 luglio 1948, quando cioè, nella Germania occidentale, era ancora in corso la riorganizzazione dei servizi inerenti alla tutela della proprietà letteraria, artistica ed industriale.

A tali finalità risponde l'articolo 2 dell'Accordo in approvazione.

Con l'articolo 3 si è fissato ad un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo il termine entro il quale gli aventi diritto potranno nei due Paesi, adempiere alle formalità previste per beneficiare della priorità prorogata.

L'articolo 4 riconosce e regola i diritti dei terzi di buona fede che, posteriormente al 13 ottobre 1942 avessero attuato o fatto seri preparativi per l'attuazione di un'invenzione o di un modello o disegno per il quale venisse concesso un brevetto col beneficio della priorità prorogata regolato dall'Accordo.

Tale riconoscimento, che corrisponde ad evidenti principî di giustizia, è del resto comune a tutti gli accordi internazionali ed alle leggi interne promulgate, nel periodo post-bellico, nei diversi Paesi nella specifica materia e per le finalità alle quali l'Accordo italo-tedesco del 30 aprile 1952 si inspira.

L'articolo 5 è stato redatto in considerazione del fatto che a causa degli eventi bellici parte della documentazione dell'ex Ufficio germanico dei brevetti è andata distrutta o dispersa. Si è così, data facoltà in tali casi alla competente Autorità germanica di sostituire la certificazione del deposito originale su cui dovrà basarsi la rivendicazione della priorità con una idonea dichiarazione di contenuto verosimile.

Gli articoli 6 e 7 dell'Accordo in esame riproducono, sostanzialmente, le norme degli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1031 e riproducono principî che erano stati già riconosciuti nell'Accordo di Neuchâtel dell'8 febbraio 1947 di cui si è fatta precedente menzione (articoli 3, 4 e 5 n. (1).

Si riconobbe, infatti in quella circostanza che, una volta ammesso il principio della validità di una tardiva rinnovazione di un marchio di fabbrica o di commercio, gli effetti della rinnovazione ottenuta in regime di termini prorogati, doveva necessariamente retroagire alla data alla quale erano venuti a cessare gli effetti della precedente registrazione. E ciò per evitare soluzioni di continuità negli effetti della registrazione dei marchi con conseguente possibilità che nascessero, nell'intervallo, eventuali diritti di terzi che sono inammissibili ed inconcepibili, in materia di marchi registrati ove, la stessa tutela della buona fede dei consumatori, impone il regime dell'uso esclusivo del marchio da parte del suo titolare.

Com'è noto la Germania non potè partecipare all'Accordo di Neuchâtel ed i cittadini germanici non beneficiarono delle disposizioni dei citati decreti legislativi 5 settembre 1946, n. 123 e 30 settembre 1947, n. 1031, da cui vennero esclusi per ragioni politiche contingenti.

Con gli stessi articoli in esame si è eliminata una discriminazione che era certamente in contrasto con il principio dell'assimilazione, sancito all'articolo 2 della Convenzione di Unione di Parigi e si è, nel contempo, regolarizzata la posizione giuridica (per gli effetti esplicati nel territorio della Repubblica fede-

rale di Germania) dei marchi rinnovati tardivamente o che saranno rinnovati in regime di termine prorogato.

È di tutta evidenza che le disposizioni di cui trattasi non modificano in alcun modo lo *status* dei marchi appartenenti a persone di nazionalità germanica registrati in Italia anteriormente al 15 settembre 1947. Nel preambolo dell'Accordo vi è l'accenno specifico « agli obblighi derivanti a ciascuno dei due Governi dalle Convenzioni internazionali, Trattati e Accordi internazionali in vigore ».

Di nessuna particolare illustrazione abbisognano gli articoli 8 e 9 dell'Accordo in esame che precisano le persone che possono beneficiare delle disposizioni in esso contenute, le modalità di ratifica, la data di entrata in vigore provvisoria.

L'Accordo è completato da uno scambio di lettere, che ne costituiscono parte integrante, intercorso fra i Presidenti delle due Delegazioni.

Nella prima di tali lettere il Presidente della Delegazione germanica informa ufficialmente che, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana la legge n. 8 dell'Alta Commissione Alleata ha trovato piena applicazione salvo per quanto riguarda l'articolo 6 le cui disposizioni sono state sostituite dal testo dell'Accordo del 30 aprile 1952.

Nella seconda lettera i due Capi delle Delegazioni hanno preso reciproco impegno, a nome dei rispettivi Governi, di portare a sollecita, soddisfacente soluzione il problema della doppia imposizione sui proventi delle opere dell'ingegno e della proprietà industriale.

Nello schema della legge di ratifica si è precisato, all'articolo 3, che le disposizioni del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertite, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, dell'articolo 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e dell'articolo 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non sono applicabili, per i benefici contemplati dall'Accordo sopradetto, data la loro natura eccezionale derivante dallo stato di guerra che non giustificherebbe un'estensione dei benefici stessi a cittadini estranei all'Accordo che verrebbero ad avvantaggiarsene per la clausola dell'assimilazione contenuta negli articoli 2 e 3 della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione internazionale della proprietà industriale.

È da segnalare che, per quanto concerne i cittadini italiani, titolari di diritti di proprietà industriale in Italia, si è precedentemente provveduto a concedere benefici riflettenti la protezione di diritti di proprietà industriale con precedenti provvedimenti legislativi.

Data l'urgenza ad effettuare il regolamento dei diritti di cui all'Accordo e per la salvaguardia definitiva degli interessi in giuoco, si ritiene necessario che la procedura di ratifica abbia luogo con carattere di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale concluso a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* italiana.

ALLEGATO.

ACCORDO CONCLUSO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Considerata la necessità per i due Paesi di porre rimedio ai pregiudizi subìti a causa della guerra dai loro nazionali in materia di diritti di proprietà industriale;

Data l'impossibilità nella quale si sono trovate le persone fisiche di nazionalità germanica e le persone giuridiche soggette al diritto germanico di avvalersi delle norme contenute nel Decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1031;

Tenuto conto degli obblighi derivanti a ciascuno dei due Governi dalle Convenzioni, Trattati ed Accordi internazionali in vigore;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sono prorogati fino al 30 aprile 1953 i termini di priorità, previsti dall'articolo 4 della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, relativi al deposito di domande di brevetto d'invenzione, di modelli d'utilità, di disegni o modelli industriali, o di marchi di fabbrica o di commercio, che non erano ancora scaduti il 13 ottobre 1943 e quelli che hanno cominciato a decorrere dopo tale data e che sono scaduti prima del 30 aprile 1952.

Art. 2.

Sono considerati depositi nel senso del presente Accordo i depositi effettuati in un paese membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, compresi i depositi eseguiti presso gli Uffici di Berlino e di Darmstadt, istituiti dalla legge germanica del 5 luglio 1948.

Art. 3.

Il termine previsto dalla legislazione delle due Parti contraenti per fare la dichiarazione di priorità non scadrà, per quanto concerne i depositi indicati dal presente Accordo, prima del 30 aprile 1953.

Art. 4.

I terzi che, dopo il 13 ottobre 1942 e prima della data della firma del presente Accordo, avessero in buona fede intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione di una invenzione, di un modello di utilità o di un disegno o modello industriale, potranno continuarne l'utilizzazione nella misura in cui la legislazione del Paese contraente lo permette.

Art. 5.

Se il certificato relativo al primo deposito, quale è prescritto dalla legislazione delle due Parti contraenti, non potesse essere presentato per il fatto che l'Autorità competente non è in grado, causa la guerra, di rilasciarlo, la priorità rivendicata sarà ammessa su presentazione di una dichiarazione e rilasciata dall'Autorità competente, semprechè tanto il contenuto quanto la data del primo deposito appaiano, in base a tale dichiarazione, verosimili.

Art. 6.

La rinnovazione dei marchi per i quali, ai sensi della legislazione dei due Paesi, sono scaduti o scadranno i termini per la protezione nel periodo compreso dal 13 ottobre 1943 al 30 aprile 1953, può aver luogo con effetto dalla scadenza del precedente periodo di validità a condizione che il deposito della domanda di rinnovazione sia stato eseguito entro il 30 aprile 1953.

La rinnovazione dei marchi italiani e germanici, registrati internazionalmente ai sensi dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, ha effetto, nel territorio di ciascuna delle due Parti contraenti, dalla scadenza della normale durata dell'anzidetta registrazione internazionale purchè la rinnovazione sia iscritta nel Registro internazionale entro il 30 aprile 1953.

Art. 7.

Il periodo compreso tra il 13 ottobre e il 1° aprile 1951 è escluso dal computo del tempo entro il quale un marchio deve essere utilizzato a termini della legislazione delle due Parti contraenti.

Art. 8.

Il presente Accordo è applicabile:

a) alle persone fisiche di nazionalità italiana o germanica, qualunque sia il luogo del loro domicilio;

b) alle persone giuridiche soggette al diritto italiano o germanico.

I benefici del presente Accordo possono anche essere invocati dagli aventi causa dei titolari originari qualora detti aventi causa siano cittadini di una delle Parti contraenti e purchè i loro diritti siano stati acquistati con data certa prima del 1° maggio 1950.

Art. 9.

1. — Il presente Accordo dovrà essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn al più presto.

2. — Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data della firma e definitivamente all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi e dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma in duplice esemplare il 30 aprile 1952 in lingua italiana e tedesca, ambo i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo Italiano

ANTONIO PENNETTA.

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

EDUARD REIMER.

DER VORSITZENDE
DER DEUTSCHEN DELEGATION

An den Vorsitzenden der italienischen Delegation
Herrn Dr. ANTONIO PENNETTA
Rom

Rom, den 30. April 1952.

Herr Vorsitzender,

unter Bezugnahme auf die Besprechungen, die anlässlich der Verhandlungen über den Abschluss des heute unterzeichneten Abkommens auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes geführt worden sind, beehre ich mich Ihnen zu bestätigen, dass die Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 8 der Alliierten Hohen Kommission vom 20. Oktober 1949 betreffend gewerbliche, literarische und künstlerische Eigentumsrechte ausländischer Staaten und Staatsangehöriger – mit Ausnahme der Bestimmungen des Artikel 6 – hinsichtlich der natürlichen Personen italienischer Staatsangehörigkeit und der juristischen Personen, die nach italienischem Recht bestehen, von keinerlei einschränkenden Bedingungen abhängig war, sei es auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtschutzes, sei es auf dem Gebiet des literarischen und künstlerischen Urheberrechts.

Genehmigen Sie, Her Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

EDUARD REIMER.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Al Presidente della Delegazione Germanica
Dott. EDUARD REIMER
Roma

Roma, li 30 aprile 1952.

Signor Presidente,

ho ricevuto la sua lettera in data odierna, il cui testo in lingua tedesca è del seguente tenore:

« Signor Presidente, con riferimento alle conversazioni avute nel corso delle trattative per la conclusione dell'Accordo in materia di protezione della proprietà industriale, firmato in data odierna, ho l'onore di confermarle che, nei riguardi delle persone fisiche di nazionalità italiana e delle persone giuridiche soggette al diritto italiano, l'applicazione delle disposizioni – eccettuate quelle dell'articolo 6 – della legge n. 8 del 20 ottobre 1949 dell'Alta Commissione Alleata concernenti i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica delle nazioni straniere e dei loro cittadini, non è stata subordinata ad alcuna condizione restrittiva, sia in materia di proprietà industriale che in materia di proprietà letteraria ed artistica ».

Ho l'onore di comunicarle che il Governo italiano prende atto di quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

ANTONIO PENNETTA.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Al Presidente della Delegazione Germanica
Dott. EDUARD REIMER
Roma

Roma, li 30 aprile 1952

Signor Presidente,

nel corso dei negoziati che hanno condotto all'Accordo oggi firmato, ho fatto presente l'interesse per i due Governi di evitare che gli autori di opere letterarie o artistiche come pure i titolari di diritti di proprietà industriale siano sottoposti ad una doppia imposizione a causa delle entrate provenienti dall'esercizio dei rispettivi diritti.

Ho inoltre fatto presente l'opportunità che il Governo italiano ed il Governo germanico inizino al più presto trattative per modo che tale questione possa trovare equa soluzione tra i due Governi.

Le sarò grato se vorrà comunicarmi il Suo punto di vista su tale proposta.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

ANTONIO PENNETTA.

DER VORSITZENDE
DER DEUTSCHEN DELEGATION

An den Vorsitzenden der italienischen Delegation
Herrn Dr. ANTONIO PENNETTA
Rom

Rom, dem 30. April 1952.

Herr Vorsitzender,

ich bestätige den Empfang Ihres Briefes vom heutigen Tage, dessen italienischer Text folgenden Inhalt hat:

« Im Laufe der Verhandlungen, die zum Abschluss des heute unterzeichneten Abkommens geführt haben, habe ich auf das Interesse der beiden Regierungen aufmerksam gemacht, eine Doppelbesteuerung der Urheber literarischer und künstlerischer Werke sowie der Inhaber gewerblicher Schutzrechte hinsichtlich ihrer Einnahmen aus der Ausübung dieser Rechte zu vermeiden.

Ich habe weiterhin darauf aufmerksam gemacht, dass die baldige Aufnahme von Verhandlungen zwischen der Italienischen und der Deutschen Regierung mit dem Ziele einer angemessenen Regelung zwischen den beiden Regierungen wünschenswert sei.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihren Standpunkt zu diesem Vorschlag mitteilen würden ».

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich entsprechend Ihrem Standpunkt meiner Regierung angelegentlich die Annahme des Vorschlages empfehlen werde. Ich hoffe, dass ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden wird, und zwar umso mehr, als mir bekannt ist, dass Verhandlungen hinsichtlich der Doppelbesteuerung bereits weit fortgeschritten sind.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

EDUARD REIMER.

N. B. — Il Presidente della Delegazione germanica riportando, in lingua tedesca, il testo della lettera che precede, indirizzatagli dal Presidente della Delegazione italiana, aggiunge:

« Mi è gradito significarLe che, concordando sul Suo punto di vista, raccomanderò vivamente al mio Governo l'accoglimento della proposta stessa. Spero che un risultato soddisfacente sarà raggiunto, tanto più che mi consta che fra i due Governi, sono a buon punto le trattative riguardanti la doppia imposizione ».